

N. 00376/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00440/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 440 del 2009 proposto da **, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gori e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Rizzoli n. 1/2;

contro

la Questura di Bologna, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege*;
Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Bologna in data 13 gennaio 2009, recante il diniego di rilascio di permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 20 marzo 2014 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Presentata dal ricorrente, cittadino del Bangladesh, un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche conseguenti al grave infortunio sul lavoro occorsogli il 27 giugno 2006, la Questura di Bologna rigettava la richiesta nel presupposto che *"...lo straniero non documenta con idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica di essere ancora sottoposto a cure urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative che non gli permettono di fare rientro nel suo paese ..."* e che *"...non risultano presenti requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi da quello richiesto ovvero cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U. 286/98 ..."* (v. decreto in data 13 gennaio 2009).

Avverso il provvedimento questorile ha proposto impugnativa l'interessato. Imputa all'Amministrazione di avere illegittimamente omesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, così precludendogli di sottoporre all'attenzione dell'organo decidente la soluzione alternativa del permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva, ai sensi dell'art. 11, comma 1, *c-quater*), del d.P.R. n. 394 del 1999, in virtù della rendita vitalizia riconosciutagli dall'INAIL per l'infortunio sul lavoro; rimprovera, in ogni caso, alla Questura di Bologna di non avere tenuto conto del suo stato invalidante e delle conseguenze di tale situazione; denuncia, infine, il difetto di

istruttoria e di motivazione, per essersi ingiustificatamente ignorata la rendita vitalizia assegnatagli nel nostro Paese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Si è costituita in giudizio la Questura di Bologna, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L'istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 maggio 2009 (ord. n. 312/2009).

All'udienza del 20 marzo 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

Dispone l'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999 («Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286») che *"il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: ... c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; ..."*. La titolarità di una pensione, quindi, costituisce un autonomo titolo a soggiornare in Italia, sempreché naturalmente non intervengano motivi ostativi di altro tipo (ad es., la pericolosità sociale), ed opera per il solo fatto oggettivo che lo straniero goda di questa fonte legittima di sostentamento, indipendentemente dalle ragioni della sua presenza in Italia e dalle pregresse modalità di ingresso nel nostro Paese, nei limiti - è ovvio - del divieto di reingresso per precedente espulsione ai sensi dell'art. 4, comma 6, e dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286

del 1998, e con esclusione altresì dei casi di ingresso clandestino o irregolare.

La circostanza, allora, che al ricorrente fosse stata riconosciuta presso l'INAIL una rendita per inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro e che il suo ingresso in Italia fosse stato a suo tempo regolarmente assentito avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a concedere il permesso di soggiorno "per residenza elettiva", ai sensi dell'art. 11, comma 1, *c-quater*), del d.P.R. n. 394 del 1999, vista la carenza delle condizioni legate al titolo di soggiorno "per cure mediche"; è evidente, del resto, che la rendita INAIL per infortunio sul lavoro è a tali fini equiparabile alla pensione, assolvendo di fatto il medesimo ruolo di fonte di reddito certa e continuativa senza esercizio di attività lavorativa. Donde l'illegittimità del provvedimento di diniego, emesso all'esito di un procedimento in cui si sarebbe dovuta accertare d'ufficio la situazione complessiva dello straniero e in cui si è anche indebitamente rinunciato all'apporto dell'interessato ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per acquisire utili elementi istruttori in ordine alla titolarità della rendita per inabilità.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, **lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.**

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)